



Quotidiano del  
**FISCO**

**17** Dic  
2018

SEGNALIBRO | ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | 🐦

STAMPA | 🖨️

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

Q  
D  
F

## Onlus chiamate a valutare le singole attività per cambiare veste

di Laura Bellicini

---

Con l'entrata in vigore del Codice del terzo settore tutti gli enti non profit saranno chiamati a fare una serie di valutazioni per identificare il corretto inquadramento civilistico e fiscale tra Ets, enti non lucrativi e impresa sociale. In particolare le Onlus, che rischiano di essere particolarmente penalizzate dalle nuove norme, devono immediatamente analizzare le modalità con le quali hanno perseguito fino ad oggi le proprie attività istituzionali.

Il Dlgs 460/1997, infatti, prevedeva la rilevanza ai fini fiscali esclusivamente della finalità perseguita, perché legata all'attività che doveva rientrare tra le undici elencate dall'articolo 10, non rilevando invece se questa attività fosse realizzata grazie a lasciti o donazioni o con contributi pubblici o modalità sinallagmatiche. In altre parole, se la Onlus gestiva un doposcuola per bambini svantaggiati, non rilevava che vi fossero anche dei contributi a

carico delle famiglie, oltre alle eventuali donazioni o e contribuzioni statali. L'attenzione era tutta incentrata sulla verifica che effettivamente l'attività fosse resa a diretto vantaggio dei soggetti svantaggiati (raccogliendo in tal senso anche eventuale documentazione che fosse in grado di dimostrarlo).

Da questo punto di vista il Codice del terzo settore rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana: con l'abrogazione del Dlgs 460/1997, non solo sparisce la locuzione Onlus ma diventano fiscalmente rilevanti (anche per questi enti) le modalità con le quali questi perseguono le finalità tipiche.

Solo se le entrate saranno prevalentemente non commerciali, la singola Onlus potrà diventare un ente del terzo settore non commerciale e applicare gli articoli 79 e seguenti del Codice del terzo settore. Diversamente, pur essendo Ets, dovrà applicare la tassazione prevista dal Tuir per gli enti commerciali. È comprensibile quanto la perdita della qualifica di ente non commerciale per le Onlus sia particolarmente penalizzante, considerando il fatto che a oggi questi soggetti hanno come principale agevolazione proprio la non tassazione del reddito di impresa (né delle attività istituzionali né delle attività connesse).

Si tenga conto, peraltro, che il contenuto del comma 5 dell'articolo 79 del Dlgs 117/2017 appare più rigido rispetto al contenuto dell'articolo 149 del Tuir, facendo il primo solo riferimento al superamento dei proventi, mentre il secondo rinvia a una serie di parametri, da considerare caso per caso, tra cui ci sono elementi patrimoniali.

Ma quali indagini deve fare una Onlus? Innanzitutto analizzare quali-quantitativamente le entrate non commerciali: contributi, sovvenzioni, liberalità, raccolte pubbliche di fondi e contributi pubblici anche in regime di accreditamento.

Poi verificare che i proventi sinallagmatici, per ciascuna singola attività, non siano superiori nella misura del 5% ai costi effettivi (diretti e indiretti), tenuto conto degli apporti dell'amministrazione pubblica (tenendo conto delle modifiche apportate dal Dl fiscale al Codice del terzo settore). L'indagine è molto complessa perché comporta l'implementazione di una contabilità analitica articolata, divisa per centri di costo e di ricavo, che sia in grado di considerare anche i costi indiretti.

In seguito alla verifica, occorrerà poi analizzare la possibilità di apportare, per tempo, prima dell'entrata in vigore della riforma, eventuali correttivi alle politiche di determinazione degli eventuali contributi (alias corrispettivi) richiesti direttamente ai beneficiari dell'attività. Infatti, normalmente, i ricavi vengono determinati per coprire, prudentemente, anche costi non inizialmente preventivabili o non puntualmente stimabili, che ora andrebbero coperti ad esempio mediante conguagli a fine anno o riaddebiti di voci specifiche.

E se il centro per bambini disabili, che paga l'affitto dei locali, utenze e compensi per le maestre, determina le tariffe a carico delle famiglie in modo che proventi e costi siano uguali, che cosa succede se poi i bambini sono di più di quelli originariamente ipotizzati? Con le nuove disposizioni, poiché i proventi risulterebbero sensibilmente superiori ai costi in quel periodo di imposta, si assisterebbe alla conseguente perdita della qualifica di Ets non commerciale.

Pertanto, qualora l'attività svolta con modalità sinallagmatiche sia prevalente, l'ente dovrebbe valutare di assumere la qualifica di impresa sociale che gode di un regime fiscale (introdotto con le modifiche del 2018) molto più agevolato di un Ets commerciale: in fondo, la non distribuzione degli avanzi di gestione, che permette una sostanziale detassazione dell'attività realizzata, è stato da sempre un elemento caratterizzante delle Onlus.

È importante segnalare che, stante il contenuto del comma 8 dell'articolo 101 del Codice del terzo settore, le Onlus non hanno altra scelta che diventare comunque Ets (sia esso non commerciale, commerciale, o impresa sociale), pena lo scioglimento con la devoluzione del patrimonio.

---